



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 145 del 16/10/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 19 settembre 2014, n. 264

L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Piano di Gestione dei rifiuti e dei residui del carico, prodotti dalle navi, nel porto di Bari. Autorità Procedente: Autorità Portuale del Levante.

L'anno 2014 addì 19 del mese di settembre in Modugno (Bari), nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, ha adottato il seguente provvedimento.

### Premessa

Con nota prot. n. 11178 del 8/10/2013, acquisita al prot. n. A00\_089/10596 del 13/11/2013, l'Autorità Portuale del Levante istanza trasmetteva la seguente documentazione inerente la verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano di Gestione dei rifiuti e dei residui del carico, prodotti dalle navi, nel porto di Bari:

- Deliberazione n. 167 del 26/9/2013, di approvazione del "Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano di Gestione dei rifiuti e dei residui del carico, prodotti dalle navi, nel porto di Bari;
- il rapporto preliminare ambientale per la assoggettabilità a VAS;
- il Piano di Gestione dei rifiuti e dei residui del carico, prodotti dalle navi, nel porto di Bari.

Con nota prot. n. A00\_089/394 del 14/1/2014 il Servizio Ecologia - l'Ufficio VAS, in qualità di autorità competente, verificata la completezza della documentazione, provvedeva ad individuare i soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati (d'ora in poi SCMA, elencati di seguito) ai sensi dell'art. 6 della L.R. 44/12, e comunicava agli stessi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta. I SCMA consultati sono stati:

- Regione Puglia - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, Servizio Assetto del Territorio: Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Servizio Tutela delle Acque, Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia
- Azienda Sanitaria Locale Bari
- Provincia di Bari, Servizio Polizia Provinciale, Protezione Civile e Ambiente
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia)
- Autorità di Bacino della Puglia
- Agenzia Regionale Sanitaria (ARES)

- Comune di Bari - Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS, nonché si invitava l'Autorità Procedente a trasmettere eventuali osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA nell'ambito della consultazione in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Con note prot. n. 645 del 21/1/2014 e prot. n. 743 del 23/1/2014, acquisite rispettivamente al prot. nn. A00\_089/955 del 28/1/2014 e A00\_089/ 1181 del 4/2/2014, l'Autorità Portuale del Levante segnalava l'opportunità di integrare l'elenco dei soggetti consultati con la Capitaneria del Porto di Bari, l'Ufficio di sanità Marittima, l'ufficio Veterinario e l'Agenzia delle Dogane.

Con nota prot. n. 1353 del 4/2/2014, acquisita al prot. n. A00\_089/1476 del 12/2/2014, l'Autorità di Bacino della Puglia forniva il proprio contributo in merito.

Con nota prot. n. 2365 del 25/2/2014, acquisita al prot. n. A00\_089/2464 del 11/3/2014, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia trasmetteva le proprie considerazioni.

Con nota prot. n. A00\_089/2091 del 27/2/2014 il Servizio Ecologia - l'Ufficio VAS, integrava l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale con l'Ufficio delle Dogane e il Ministero della Salute - Ufficio di sanità marittima Area di frontiera di Bari e Ufficio Veterinario, e trasmetteva agli stessi l'avvio della consultazione ai sensi dell'art. 8 L.R. 44/2012 e smi in merito al piano in oggetto.

Con nota prot. n. 2304 del 4/3/2014, acquisita al prot. nn. A00\_089/2466 del 11/3/2014, l'Autorità Portuale del Levante trasmetteva alcune correzioni/chiarimenti al testo del Piano a seguito della riunione tenutasi con gli Operatori portuali. Nella stessa precisava che le medesime modifiche non influivano sul Rapporto Preliminare Ambientale.

Con nota prot. n. 675/AGC/07.3 del 7/3/2014, acquisita al prot. n. A00\_089/3068 del 25/3/2014, il Ministero della Salute - Ufficio di sanità marittima Area di frontiera di Bari forniva il proprio "parere favorevole".

Con nota prot. n. 3856 del 18/3/2014, acquisita al prot. n. A00\_089/3066 del 25/3/2014, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia comunicava che gli interventi previsti non presentavano interferenze con gli atti di programmazione di competenza.

Con nota prot. n. A00\_089/3185 del 28/3/2014 il Servizio Ecologia - l'Ufficio VAS, trasmetteva all'Autorità portuale del Levante i contributi della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, del Ministero della Salute - Ufficio di sanità marittima Area di frontiera di Bari e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia.

Considerato che:

- l'Autorità procedente è l'Autorità Portuale del Levante;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia (art. 4 L.R. 4/2012 e ss.mm.ii);
- l'Ente preposto all'approvazione del Piano è ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. 182/03 la Giunta Regionale sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Gestione Rifiuti presso il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia.

Tenuto conto che:

Con nota prot. n. A00\_089/394 del 14/1/2014, è stata avviata dall'Ufficio VAS la consultazione ai sensi del co. 2 dell'art. 8 della l.r. n.44/2012 con i soggetti con competenza ambientale e agli enti territoriali competenti elencati nelle premesse,

che durante la consultazione sono pervenuti i contributi:

- dell'Autorità di Bacino della Puglia la quale comunicava che "dalla verifica degli elaborati scaricati dal portale Ambientale non risultano vincoli FAI per l'area oggetto d'intervento",

- della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia la quale faceva presente che “ricadendo le opere previste in area portuale di bari colmata di recente e quindi non gravata da vincolo archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/04, né di cui sia noto l’interesse archeologico, non ritiene che l’intervento debbere essere soggetto alla procedura citata, salvo non siano previste installazioni che interessino il fondale marino, non deducibili dagli elaborati progettuali”.
- del Ministero della Salute - Ufficio di sanità Marittima Area di Frontiera di Bari il quale forniva il proprio “parere favorevole”.
- della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia la quale precisava che:
  - l’area in questione:
    - “si attesta su un ambito territoriale esteso C di valore distinguibile, così come individuato dal PUTT/P”;
    - “secondo il PPTR... rientra nel “Territorio costiero” bene paesaggistico ai sensi della lettera a comma 1 art. 142 del Codice 142/2004”;
    - “si attesta... su una strada con valenza paesaggistica come definita dall’art. 85 comma 1 delle NTA del PPTR”.
    - non presenta “immobili vincolati ai sensi del Titolo I Parte II del D.Lgs. 42/2004”
  - “trattandosi di interventi di limitata entità da eseguire su una colmata artificiale di recente realizzazione, non si riscontrano particolari elementi di criticità”;
  - “considerata la prossimità con il centro urbano e l’inserimento nel paesaggio costiero, si evidenzia la necessità di eseguire opportune opere di mitigazione quali la piantumazione di essenze arboree autoctone ad alto fusto per una migliore integrazione dell’intervento nel paesaggio”.
  - che, durante i successivi trenta giorni, ai sensi del co. 3 dell’art. 8 della l.r. n. 44/2012, l’Autorità Portuale del Levante non ha trasmesso proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all’analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del “Piano di Gestione dei rifiuti e dei residui del carico, prodotti dalle navi, nel porto di Bari” sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

## 1. CARATTERISTICHE DEL PIANO

Oggetto del presente provvedimento è il Piano di Gestione dei rifiuti e dei residui del carico, prodotti dalle navi, nel porto di Bari, di cui all’art.5 comma 1 ed Allegato 1 del D.lgs.182/03, così come trasmesso dall’Autorità Portuale del Levante Con nota prot. n. 11178 del 8/10/2013, acquisita al prot. n. A00\_089/10596 del 13/11/2013.

“Il Piano contiene un’analisi dei dati relativi al quantitativi di rifiuti raccolti e conferiti alle società concessionarie del porto e di quelli dichiarati dalle navi in transito, la descrizione dell’organizzazione del servizio di raccolta, la struttura e la capacità degli impianti di stoccaggio e trattamento presenti nel porto di Bari.” (Rapporto Ambientale Preliminare, d’ora in poi RAP, pag. 61).

Il piano in esame è una revisione di quello precedente elaborato nel corso del 2005 e approvato dalla Regione Puglia Il 6 agosto 2005 con deliberazione n. 1188. “La revisione del Piano si è resa necessaria non solo per rispondere ad un obbligo di legge ma anche per introdurre le variazioni apportate al sistema impiantistico e aggiornare i dati sulla raccolta di rifiuti attuali e previsti negli scenari pluriennali. Inoltre è l’occasione per migliorare l’organizzazione del sistema di raccolta, partendo da alcune criticità legate:

- all’assenza di procedure per l’effettuazione della raccolta differenziata;
- all’assenza di un idoneo sito per le operazioni successive alla raccolta dei rifiuti (sterilizzazione,

separazione di alcune frazioni per recupero ed avvio a smaltimento delle altre);

- alle difficoltà di trasmissione dei dati tra tutti i Soggetti coinvolti dal sistema di gestione dei rifiuti.
- all'applicazione di un sistema tariffario non sufficientemente articolato e che contempa un sistema di riduzioni che favorisca il conferimento differenziato dei rifiuti" (Piano, pag. 7)

"Nello specifico, il PRPB prevede, attraverso l'analisi dei dati storici quantitativi e tipologici relativi al triennio 2009 - 2011, la gestione delle seguenti tipologie di rifiuti:

1. Rifiuti Solidi Urbani.
2. Rifiuti assimilabili agli RSU e Rifiuti Speciali non pericolosi.
3. Rifiuti Liquidi (acque di lavaggio e acque di sentina).

Per ragioni oggettive (mancanza di spazi disponibili) e per ragioni soggettive (quantità di Rifiuti tutto sommato modeste), Il PRPB non prevede la realizzazione in loco di specifici impianti di trattamento (leggi sterilizzatore per Rifiuti Solidi provenienti da Stati extra U.E.). Di conseguenza l'impianto portuale di raccolta sarà così costituito:

- a) un autoveicolo autorizzato al trasporto dei rifiuti solidi urbani;
- b) un autoveicolo autorizzato al trasporto dei rifiuti sottoposti alla disciplina ADR sul trasporto delle merci pericolosa;
- c) un'autocisterna autorizzata alla raccolta ed al trasporto di acque di sentina e di liquami;
- d) un'area coperta di superficie pari a circa mq. 200 attrezzata come segue:
  - un contenitore da mc 10, tipo "multibenna" per il raggruppamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
  - un contenitore da mc 10, tipo "multibenna", per il raggruppamento dei residui del carico;
  - n. 3 appositi contenitori per il raggruppamento dei rifiuti speciali, anche pericolosi, suddivisi per tipologie compatibili di rifiuti (n. 1 per farmaci scaduti, n. 1 per pile e batterie scariche, n. 1 per lampade, tubi catodici, materiale elettronico ecc.);
  - un contenitore da mc 2 per la raccolta differenziata di carta e cartone;
  - un contenitore da mc 2 per la raccolta differenziata di plastica;
  - una campana per la raccolta del vetro;
  - un contenitore da lt. 200 per la raccolta differenziata dell'alluminio.

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento o recupero dei rifiuti prodotti dalle navi che scalano il porto di Bari, (sarà) eseguito da Impresa Concessionaria di comprovata esperienza, dotata delle necessarie risorse umane e materiali ed in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni" (RAP, pagg. 62-63)

"Per quanto concerne le acque di scarico (sewage) queste trovano definizione nel Marpol 73/78, annesso IV Regola I); se in linea di principio generale il loro sversamento a mare è vietato, in realtà, rispettando determinate prescrizioni (es. triturazione e disinfezione dei liquami a non meno di 4 Nm dalla costa ovvero, se non triturati e disinfettati, a più di 12 Nm dalla costa), ciò è possibile. Infatti, nonostante la presenza di un'organizzazione e di impianti adeguati, il conferimento nel porto di Bari di acque di scarico è stato sostanzialmente nullo. Si ritiene pertanto adeguato l'attuale organizzazione che prevede la disponibilità di un mezzo adeguato per il conferimento e lo smaltimento delle acque di scarico". (Piano, pagg. 10-11)

Per quanto riguarda i piani e programmi di livello comunale e sovraordinati, nel documento di verifica è stata effettuata un'analisi di coerenza con il Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) e la pianificazione inerente le Aree Naturali Protette e la Rete Natura 2000. Non si evidenziano incoerenze con tali atti (RAP, pag. 29)

I problemi ambientali pertinenti al piano sono legati alla raccolta dei rifiuti che potrebbe determinare emissioni gassose ed acustiche in atmosfera, connesse al trasporto ed al traffico associato, o al numero e tipologia degli impianti, che se non appropriati potrebbero indurre abbandoni irregolari di rifiuti pericolosi e non determinando di conseguenza possibili situazioni di rischio anche nelle acque portuali. La pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, ai fini di

promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiede, alla luce di alternative possibili, nelle scelte di piano legate a:

1. la tipologia e agli aspetti progettuali di eventuali impianti o dei punti di raccolta/stoccaggio;
2. la localizzazione e il numero di eventuali impianti o dei punti di raccolta/stoccaggio;
3. la gestione delle operazioni di raccolta e trasporto, es. tipologia di trasporto, tipo di conferimento;
4. il controllo delle operazioni, che dovrebbero tenere conto:
  - dell'analisi del fabbisogno di impianti in relazione alle esigenze delle navi che approdano in via ordinaria e quindi delle tipologie e quantitativi di rifiuti prodotti dalle stesse,
  - della compatibilità con gli strumenti pianificatori di livello comunale e sovraordinati,
  - dell'aspetto del risparmio di risorse, fra cui la presenza di infrastrutture esistenti e motivi di natura ambientale (consumo di suolo, perdita di biodiversità, alterazione del paesaggio, aumento dei costi di gestione urbana, ecc.), che tiene conto della presenza di aree già destinate alla raccolta e/o più a rischio di abbandono di rifiuti e/o più compromesse dal punto di vista ambientale (es. zone degradate);
  - del rischio di malfunzionamenti o abbandono/sversamenti con danno per la popolazione e l'ambiente.

In merito ai primi due punti dal RAP si evince che il Piano ha valutato il fabbisogno di impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle navi che approdano in via ordinaria nel porto anche con riferimento alle diverse tipologie di rifiuti prima elencate (paragrafo 5 del Piano) e, come prima esposto, è stata valutata la coerenza con due piani sovraordinati.

Alcuni aspetti gestionali sono stati considerati nel capitolo 7 e 8 del Piano prevedendo anche un sistema che permetterebbe di migliorare l'organizzazione del servizio attraverso l'acquisizione dei "dati relativi ai rifiuti raccolti, notificati e sul numero di navi in deroga"; tale sistema consentirebbe di calibrare in maniera più adeguata il servizio di raccolta e di agevolare l'attività controllo della Capitaneria di porto (Piano, pag. 7 e 14). Si segnala inoltre che il sistema tariffario è volto ad incentivare la raccolta differenziata (Piano, pag. 17)

Infine sono previste procedure di segnalazione di eventuali inadeguatezze negli impianti di raccolta e procedure di consultazione permanenti con gli utenti del porto, con i gestori degli impianti e con le altre parti interessate, al fine di verificarne la funzionalità. (Piano, pag. 18)

## 2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO

"Il porto di Bari è uno scalo polifunzionale in grado di movimentare passeggeri e merci. E' situato a nordovest della città vecchia ed i suoi confini sono compresi ad ovest dal molo San Cataldo ed a est dal nuovo molo Foraneo. Per la sua collocazione, a Sud-Est dell'Italia, è tradizionalmente considerato la porta dell'Europa verso la penisola Balcanica ed il Medio Oriente.

La richiamata polivalenza del porto di Bari trova corrispondenza nella tipologia delle banchine comprese nel suo bacino, avente un'estensione di circa 285 ettari:

- Banchine attrezzate per ogni tipo di traffico commerciale (rinfuse solide e liquide, containers, merci in colli, prodotti siderurgici, prodotti della foresta, ecc.);
- Banchine al servizio di navi traghetto ro-pax;
- Banchine per navi da crociera e relative sistemazioni per i croceristi."(RAP, pag. 5)

Il RAP descrive le aree del Porto, il traffico merci e passeggeri, le caratteristiche geologiche e geomorfologiche delle aree, nonché aspetti legati al clima, all'aria, ai vincoli paesaggistico-ambientali.

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto da quanto contenuto nel Rapporto Ambientale Preliminare, da quanto segnalato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso della consultazione, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area del porto di Bari, relativamente:

- al Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" - PUTT/p, approvato con D.G.R. n. 1748 del 15/12/2000:
  - è classificata come ATE di tipo C ovvero di "valore distinguibile";
  - non interessa aree classificate come ATD;
- al Piano Paesaggistico Territoriale - PPTR, adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013:
  - interessa aree identificate "territorio costiero" ex art. 142 co. 1 lett. a) del D.Lgs I. 42/2004;
  - è limitrofo ad "ulteriori contesti paesaggistici - città consolidata" ex art. 143 co. 1 lett. e) del D.Lgs I. 42/2004.

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non interessa direttamente siti della Rete Natura 2000 o aree naturali protette, sebbene esternamente al porto a poche centinaia di metri dalle "Banchine navi merci" è presente il SIC a mare IT9120009 "Posidonieto San Vito - Barletta";
- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica l'area del porto:

- non è interessata in aree perimetrate dal PAI;
- è classificata a "Bassa criticità e Bassa sensibilità - C353" dal Piano Regionale delle Coste;
- non è interessata da altre emergenze idrogeomorfologiche cartografate dalla Carta idrogeomorfologica.

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento rientra nelle aree vulnerabili da contaminazione salina così come perimetrate dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia.

Infine, relativamente ad altre tematiche/criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti:

- Dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebonifica.puglia.it>), il Comune di Bari ha prodotto circa 535 kg l'anno di rifiuti con una percentuale di RD per l'anno 2013 pari al 22,98 %, a fronte di una percentuale di 20,94 % nel 2012.
- Dal punto di vista della qualità dell'aria, a pag. 51 e ss. del RAP si riportano i risultati del "la campagna sperimentale di monitoraggio delle polveri sottili avviata nel Porto di Bari" da cui si evince che "in prossimità dell'area di sosta automezzi denominata 'Pizzoli - Marisabella' si registrano le concentrazioni di polveri sottili più basse. Al contrario nel punto 1, situato in zona a prevalente destinazione commerciale, si rilevano i più alti valori delle polveri sottili. Infatti,..., nel punto 1 si verifica un superamento di tale limite".
- Relativamente al clima acustico, l'area oggetto di studio (area portuale) rientra, secondo il DPCM 14 novembre 1997, all'interno della classe IV, ovvero alle "aree di intensa attività umana". Agli atti non risulta che il comune di Bari abbia avviato un piano di zonizzazione acustica in attuazione della L. 447/95. Tuttavia si fa presente che il Comune di Bari ha provveduto alla redazione della Mappa acustica strategica e al relativo Piano d'Azione dell'agglomerato ai sensi del D.Lgs.194/05. L'area portuale non è interessata da tale studio, ma è possibile rilevare che l'asse stradale limitrofo alla stessa (c.so Vittorio Veneto) rientra nell'elenco degli assi stradali critici per gli edifici residenziali e per gli edifici sensibili, su cui verranno focalizzati gli interventi prioritari da attuare attraverso strategie a breve e medio termine, ed è classificato di classe "1" per il volume elevato di traffico.
- L' "Area Molo Pizzoli", all'interno dell'area portuale, è inserita nell'Anagrafe dei siti da bonificare" (ex art. 251 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), in uso presso l'Ufficio, a causa dell'abbandono di rifiuti di varia

natura pericolosi e non, che hanno contaminato la matrice “suolo” (risulta infatti essere in corso una procedura ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mmm.ii.).

### 3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DEL PIANO

Nel Rap, in relazione ai probabili impatti, si sottolineano i benefici conseguenti dall’adozione dello stesso che “sono indubbiamente notevoli e preponderanti a fronte di un potenziale e poco significativo inquinamento atmosferico e da rumore conseguente al transito giornaliero di uno o due camion, per una distanza di poche centinaia di metri e per un tempo molto limitato”.

In particolare sono evidenziati effetti positivi per le componenti “popolazione e salute”, “acqua”, “suolo”, “biodiversità” e per le attività antropiche legate alla pesca e al turismo. Gli impatti ambientali negativi invece sono legati principalmente alla raccolta dei rifiuti che verrà attuata e che potrebbe determinare impatti sulla componente aria e rifiuti. (RAP, pag. 64-65).

Pertanto, attesa la natura e l’entità delle trasformazioni previste, nonché le caratteristiche delle aree interessate, si ritiene che tali impatti legati all’intervento possano essere controllati assicurando il rispetto di alcune prescrizioni.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene che il Piano di Gestione dei rifiuti e dei residui del carico, prodotti dalle navi, nel porto di Bari sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 non comporti impatti ambientali significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 2, comma 1, lettera a L.R. 44/2012) e debba pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L.R. 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione definitiva del piano:

- si verifichi la possibilità di far proprie negli elaborati progettuali, in relazione alle conseguenti procedure di affidamento del servizio di raccolta, indicazioni riferibili ai “Criteri Ambientali Minimi” di cui al Piano d’azione Nazionale per gli Acquisti Verdi adottato con il Decreto Interministeriale dell’11 aprile 2008 - aggiornato con D.M. 10 aprile 2013.
- sia integrato il Documento del Piano di Raccolta e Gestione dei Rifiuti prodotti dalle Navi nel Porto di Bari con le seguenti indicazioni:
- sia chiaramente identificato il punto di raccolta: la collocazione dovrà favorire l’accessibilità sia degli utenti che ai mezzi e dovranno essere individuate misure atte a scongiurare conferimenti impropri di rifiuti all’interno di tali contenitori; particolare attenzione dovrà essere rivolta ad evitare il conferimento di flussi di rifiuto non prodotti dalle navi ma provenienti dal vicino contesto urbano.
- le strutture destinate alla raccolta, deposito preliminare e stoccaggio dei rifiuti devono avere le seguenti caratteristiche:
  - Possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto.
  - essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.
  - Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell’ambiente.
  - Il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello.
  - Devono essere posti su superficie pavimentata, i serbatoi devono essere dotati di bacini di

contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, dotati di adeguato sistema di svuotamento.

- I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
- I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
- siano rispettati i seguenti accorgimenti gestionali:
  - La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e delle acque.
  - I rifiuti da recuperare devono essere staccati separatamente dai rifiuti destinati allo smaltimento. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.
  - Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
  - Sarà inoltre necessario definire opportune barriere intorno all'area attrezzata, anche con l'uso della vegetazione, per mitigarne la presenza.
  - Almeno il 30 % degli automezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono avere motorizzazione non inferiore ad Euro 5 oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl.
  - Deve essere assicurato un servizio di raccolta differenziata tale da massimizzare quantità e qualità dei rifiuti raccolti affinché nel rispetto delle normative vigenti, questi possano essere recuperati, con priorità alle operazioni di riciclo. A tal proposito, oltre ai proposti cassonetti per il recupero di carta e vetro, andranno predisposti anche appositi cassonetti per il recupero delle frazioni di plastica e umido.
  - Devono essere attuate periodiche campagne di sensibilizzazione destinate agli utenti ed agli operatori del porto.
  - Devono essere installati e forniti agli utenti del servizio appositi cartelloni che informino sulle modalità di esecuzione del servizio e sul corretto conferimento dei rifiuti alle strutture di raccolta.
- si valuti l'opportunità di inserire premialità sulla tariffa per le navi che adottano Sistemi di Gestione Ambientale (es. Emas, ISO 14001, ecc).
- siano previste procedure anche a campione per controllo del rispetto delle operazioni di cui al Piano.
- siano previste procedure speciali per particolari situazioni di emergenza, ad es.:
  - abbandono di rifiuti sulle banchine o nelle acque dell'area portuale;
  - perdita di carburante e olio di navi ormeggiate o in transito all'interno dell'area del porto.

Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della l.r. 44/2012, "11 rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica".

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- siano proseguite le azioni per il monitoraggio dell'inquinamento della qualità dell'aria, attuando eventualmente ulteriori campagne di misurazione in loco, e definendo le opportune ed eventuali misure

volte alla riduzione degli stessi.

- siano messe in atto tutte le azioni necessarie alla definizione della procedura di cui all'art. 242 del decreto per l'area del Molo Pizzoli.

- sia assicurato all'interno dell'area portuale un adeguato numero di isole ecologiche destinate agli utenti e ai fruitori.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E S.M.I.

#### GARANZIA DELLA RISERVATEZZA

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

il Dirigente del Servizio Ecologia

## DETERMINA

- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di escludere il Piano di Gestione dei rifiuti e dei residui del carico, prodotti dalle navi, nel porto di Bari dell'Autorità Portuale del Levante, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di precisare che il presente provvedimento:
  - è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
  - è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Piano in oggetto;
  - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche i successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
  - non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
  - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
  - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di demandare all'Autorità Portuale del Levante, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all'obbligo di pubblicare e dare evidenza nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione del piano in oggetto dell'iter procedurale e del risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall'esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS:
  - all'Autorità procedente - Autorità Portuale del Levante;
  - al Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - Regione Puglia;
- di trasmettere il presente provvedimento:
  - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
  - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
  - al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);

Il Dirigente del Servizio

